



## CORTE DEI CONTI

---

### SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

#### IL PRESIDENTE

**Visti** gli artt. 85 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i. e 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. con L. 17 luglio 2020 n. 77;

**Visto** il codice di giustizia contabile;

**Vista** le circolari del Segretario generale della Corte dei conti n. 22/2020 con annessi allegati e n. 24/2020;

**Visto** il proprio decreto n.80 in data 1° giugno 2020, con il quale sono state adottate le linee guida per lo svolgimento delle udienze collegiali in presenza a decorrere dal 15 giugno del 2020;

**Rilevato** che, a decorrere dal 1° settembre 2020, le udienze monocratiche per le controversie pensionistiche non potranno più essere tenute secondo le modalità di cui all'art. 85, comma 5, L. 27/2020 e che dovrà, pertanto, ripristinarsi la trattazione in presenza;

**Rilevato** che l'art. 221 del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, fissa il termine del 31 ottobre 2020 per l'applicazione delle misure di cautela nella celebrazione delle udienze e che tale termine - pur in assenza di rinvio per i giudizi di competenza di questa Corte - deve, per analogia, essere applicato agli stessi, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 85 del DL 18/2020, conv. con L. 27/2020, che consentono di applicare, per la giustizia contabile, le disposizioni riguardanti la giustizia ordinaria e quella amministrativa;

**Ritenuto**, pertanto, di dovere adottare, per lo svolgimento delle udienze monocratiche e collegiali, per i mesi di settembre e ottobre, le opportune

disposizioni di cautela che consentano di svolgere le udienze secondo regole di precauzione e di distanziamento sociale al fine di contrastare il rischio di contagio e di diffusione dell'epidemia da Covid – 19, nel rispetto delle indicazioni tecnico sanitarie per affrontare l'emergenza epidemiologica fornite dalle competenti autorità;

**Considerato** che i locali dell'aula d'udienza del 10° piano e della antistante anticamera - sala avvocati consentono, sia per ampiezza e per condizioni di arieggiamento, sia in considerazione dei presidi di tutela della salute installati dal datore di lavoro, di ospitare, in condizioni di sicurezza e con il prescritto distanziamento, i soggetti interessati allo svolgimento delle udienze (con un numero massimo di dieci persone, oltre al Collegio, al P.M e al segretario, in aula d'udienza, estesa mq. 100, e quindici nella adiacente sala avvocati, estesa mq. 74);

**Visto** il calendario 2020 delle udienze collegiali della Sezione giurisdizionale e i calendari adottati dai giudici monocratici per le udienze pensionistiche per il 2020;

**Rilevato** che le misure ora adottate (pur con l'estensione delle stesse ai giudizi monocratici) coincidono integralmente con quelle già disposte con proprio decreto n. 80 del 1° giugno 2020, già inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e all'Autorità sanitaria regionale che avevano espresso il proprio concorde avviso sulle misure di sicurezza individuate.

### **ADOTTA**

per i mesi di settembre e ottobre del 2020 e, comunque sino a diverso avviso, le seguenti disposizioni per lo svolgimento delle udienze monocratiche e collegiali:

1) Viene confermato il decreto di questo Presidente n. 80 del 1° giugno 2020, avente ad oggetto la trattazione delle udienze collegiali in presenza.

2) Anche le udienze monocratiche saranno tenute nell'aula delle udienze collegiali del 10° piano (dotata di anticamera – sala avvocati), adeguatamente arieggiata e ben più ampia di quella, posta all'8° piano, destinata alle udienze monocratiche; ove vi sia coincidenza con udienze collegiali di questa Sezione giurisdizionale ovvero della Sezione giurisdizionale d'appello, è data facoltà ai Giudici monocratici di tenere udienza nello stesso giorno al termine dell'udienza collegiale, anche in ore

pomeridiane, ovvero di disporre il rinvio al primo giorno successivo o ad altri in cui l'aula non è utilizzata per le udienze collegiali. Ove, comunque, per esigenze organizzative varie ovvero per il limitato numero dei ricorsi iscritti a ruolo, il giudice monocratico non possa procedere nel senso sopra indicato, sarà, in via del tutto eccezionale, utilizzata l'aula dei giudizi monocratici dell'8° piano, con l'adozione di tutte le misure necessarie alla salvaguardia della salute del personale e degli utenti, disposte dal giudice d'intesa con il preposto alla segreteria, fermo restando l'applicazione di tutte le altre disposizioni di cautela di cui al presente provvedimento.

**3)** Nel provvedimento di cui all'art. 8 delle disp. att. c.g.c. (ordine di trattazione delle cause) - che sarà trasmesso alle parti costituite a mezzo PEC - verrà indicato l'orario di chiamata delle singole cause collegiali e, conseguentemente, al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati, non potrà essere consentito l'accesso alle sale adiacenti l'aula di udienza prima dell'orario previsto; analogo provvedimento sarà adottato per le udienze monocratiche, per le quali, ove ritenuto opportuno, tenuto conto dell'attività da svolgere per ogni giudizio, il giudice potrà fissare fasce orarie di trattazione per gruppi di cause in luogo di uno specifico orario per singola causa.

**4)** Nei locali della portineria sarà istituita una postazione filtro per l'identificazione dell'utenza, per l'adozione delle opportune misure di controllo sanitario e per la compilazione di apposita autocertificazione attestante la mancata sottoposizione ad obblighi di sorveglianza sanitaria e di non essere a conoscenza di aver avuto contatti con soggetti contagiati o affetti dal covid-19.

**5)** Ove gli avvocati intendessero costituirsi all'udienza, saranno tenuti alle preliminari operazioni di identificazione e invitati a presentarsi in aula dopo che saranno discussi i giudizi già programmati. In tale eventualità l'addetto all'identificazione comunicherà immediatamente alla segreteria, che ne darà tempestiva notizia al magistrato o al collegio in udienza, il giudizio per il quale avverrà la costituzione.

**6)** I difensori dovranno presentarsi muniti di mascherine, di guanti, se necessario per il deposito di documenti, e di propria toga; nella anticamera dell'aula di udienza

(aula avvocati) saranno collocati appositi presidi di gel disinfettante e di etanolo diluito spray per esigenze di disinfettazione. Ove l'avvocato non sarà munito di toga personale, può essere dispensato dall'uso.

7) Sarà consentito l'accesso del pubblico soltanto nei citati limiti di capienza e di sicurezza dell'aula, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale.

8) L'accesso alla anticamera dell'aula d'udienza sarà consentito soltanto a coloro che saranno muniti di dispositivi di protezione personale.

9) Nell'aula di udienza deve essere garantito il distanziamento di almeno due metri tra le persone presenti; tutti i presenti in aula dovranno indossare la mascherina per la durata dell'udienza.

10) Il presidente o il giudice monocratico possono disporre di omettere - su concorde avviso delle parti - la relazione di causa; le parti dovranno concludere attenendosi rigorosamente al principio di sinteticità.

11) Al termine della discussione orale di ciascun giudizio, il microfono collocato sul banco avvocati o su quello del pubblico ministero (in ipotesi di alternanza del rappresentante dell'ufficio) sarà oggetto di sanificazione.

12) Le camere di consiglio con la presenza delle parti saranno svolte in aula d'udienza.

13) Il Presidente del Collegio o il Giudice monocratico garante del regolare svolgimento dell'udienza, darà, se necessario, ogni disposizione necessaria ad assicurare la sicurezza nell'aula d'udienza.

14) Il preposto alla Segreteria avrà cura di consentire la puntuale attuazione di quanto indicato nel presente decreto e di assicurare l'adeguata presenza in ufficio di personale di segreteria e di assistenza nei giorni di udienza. Il responsabile della sicurezza attesterà che, prima dell'udienza e al termine della stessa, l'aula e le sue adiacenze siano adeguatamente sanificate secondo le prescrizioni del medico competente.

**ORDINA**

la trasmissione del presente provvedimento ai sigg. Magistrati, al Sig. Procuratore regionale, al Presidente dell'Ordine degli avvocati e all'Autorità sanitaria

**DISPONE**

altresì, la trasmissione al Dirigente del SAUR e al Funzionario preposto alla Segreteria della Sezione giurisdizionale, per la puntuale adozione di tutte le necessarie misure di rispettiva competenza e la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale.

Palermo, 31 agosto 2020

**Il Presidente**

**Guido Carlino**

*f.to digitalmente*